



Comune di Settimo Milanese

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA  
DI BENI, SERVIZI E LAVORI**

**(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 28/11/2007)**

**(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 21/07/2008, n. 55 del  
27/11/2008 e n. 41 del 29/09//2011)**

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati "interventi", in attuazione di quanto previsto dall'art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D. Lgs. 163/2006, di seguito denominato "codice".
2. L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni o ove le convenzioni siano esaurite o i prezzi delle convenzioni siano adottati come base al ribasso.

**Art. 2**  
**Modalità di acquisizione in economia**

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
  - a. in amministrazione diretta
  - b. a cottimo fiduciario
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore a € 50.000,00.
3. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici.
4. I beni, i servizi e i lavori affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a quanto indicato rispettivamente ai successivi artt. 3 e 4 per ciascuna tipologia, con la precisazione che i limiti di spesa, ove individuati nel massimo consentito, sono soggetti automaticamente all'adeguamento di cui all'art. 248 del codice.

**Art. 3**  
**Voci e limiti di spesa inerenti a beni e servizi**

1. E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi entro l'importo di €. 209.000,00 **[1]** per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata, salvo quanto diversamente infra specificato:
  - a) acquisto di generi di cancelleria, carta, stampati, registri, materiale per disegno e fotografie, stampa di tabulati, manifesti, volantini, circolari, regolamenti e simili;
  - b) acquisto di pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali);
  - c) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;

- d) acquisto e manutenzione di effetti di vestiario per il personale dipendente comunque occorrenti per l'espletamento del servizio nonché acquisto, noleggio e lavaggio biancheria;
- e) acquisto di attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi comunali;
- f) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione civile;
- g) acquisto di prodotti alimentari, dietetici ed altri generi assimilabili, servizi di fornitura pasti e analisi di laboratorio;
- h) acquisto, manutenzione e noleggio attrezzature da cucina, articoli casalinghi e stoviglie;
- i) acquisto materiale igienico-sanitario, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere, prodotti farmaceutici;
- j) acquisto, manutenzione, riparazione, noleggio e leasing di mobili, arredi, attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione, macchine d'ufficio, componenti hardware e software, antifurto;
- k) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature;
- l) organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali, fitto locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti, assicurazione di materiale scientifico e didattico, ecc.
- m) acquisto di generi vari ed omaggio in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni;
- n) spese di rappresentanza e di ospitalità;
- o) operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- p) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione ove ritenuto necessario e altre inserzioni;
- q) spese di trasporto in genere;
- r) servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- s) servizi e prestazioni attinenti all'informatica;
- t) servizi di natura intellettuale in genere;
- u) servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed alla paesaggistica per importi fino al limite massimo consentito dall'art. 267, comma 10, del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- v) servizi di aggiornamento degli atti catastali (frazionamenti, censimenti di immobili e servizi analoghi) per limiti di importo fino a € 20.000,00;
- w) servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;
- x) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- y) servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
- z) servizi di eliminazione di scarichi di fogna e rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- aa) servizi informativi e di stampa;
- bb) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione, sbobinatura, traduzione, di dattilografia, di correzione bozze, esecuzione di disegni e fotografie, lavori di stampa, tipografia e litografia, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale o qualora ragioni di urgenza lo richiedano;
- cc) servizi di mensa e ristorazione;
- dd) servizi per la custodia e la sicurezza; servizi relativi all'istruzione media, elementare, materna e degli asili nido;
- ee) servizi sociali e sanitari;
- ff) servizi culturali;
- gg) servizi ricreativi e sportivi;
- hh) beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento di immobili ed impianto comunali;
- ii) servizi di manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature comunali, beni mobili registrati ed altri beni mobili in genere;
- jj) servizi di pulizia di edifici, locali ed aree e di gestione delle proprietà immobiliari;
- kk) servizi di contabilità, tenuta libri contabili, inventari;
- ll) servizi di accertamento, liquidazione e riscossione tributi ed entrate patrimoniali;
- mm) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto del contratto;
- nn) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- oo) acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico;

- pp) acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie descritte nei punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali, per un importo fino a € 100.000,00.

**Nota [1]:**

- €. 211.000,00 valore originariamente stabilito con deliberazione consiliare n. 48 del 28.11.2007.  
€. 206.000,00 valore automaticamente modificato con decorrenza 1.1.2008 per effetto dell'art. 2, comma 4, del presente regolamento, a seguito del Regolamento (CE) n. 1422/2007 della commissione del 4.12.2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea del 5.12.2007, L317/34 IT.  
€. 193.000,00 valore automaticamente modificato con decorrenza 1.1.2010 per effetto dell'art. 2, comma 4, del presente regolamento, a seguito del Regolamento (CE) n. 1177/2009 della commissione del 30/11/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea del 1.12.2009, L314/64 IT.  
€. 200.000,00 valore automaticamente modificato con decorrenza 1.1.2012 per effetto dell'art. 2, comma 4, del presente regolamento, a seguito del Regolamento (CE) n. 1251/2011 della commissione del 30/11/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea del 2.12.2011, L319/43 IT.  
€. 207.000,00 valore automaticamente modificato con decorrenza 1.1.2014 per effetto dell'art. 2, comma 4, del presente regolamento, a seguito del Regolamento (CE) n. 1336/2013 della commissione del 13/12/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea del 14.12.2013, L335/17 IT.  
€. 209.000,00 valore automaticamente modificato con decorrenza 1.1.2016 per effetto dell'art. 2, comma 4, del presente regolamento, a seguito del Regolamento (CE) n. 2015/2170 della commissione del 24/11/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea del 25/11/2015, L307/5IT.

**Art. 4**

**Voci e limiti di spesa inerenti ai lavori**

1. E' possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori, per importi non superiori a 200.000,00 euro, quando gli stessi siano indispensabili o urgenti per il funzionamento del connesso servizio, ovvero quando le relative opere siano da considerarsi di scarsa rilevanza o ricorrenti di manutenzione, nei limiti e secondo le tipologie di cui all'art. 125, c. 6, del codice. Nei casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, redatto a cura del responsabile del procedimento di cui al successivo art. 13, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari a rimuoverlo.
2. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:
  - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121, 122 del codice;
  - b) manutenzione di opere o di impianti;
  - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
  - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

**Art. 5**

**Divieto di frazionamento**

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

**Art. 6**  
**Adozione provvedimenti**

1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4, il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto con determinazione del Responsabile del Dipartimento interessato.
2. Il Responsabile del Dipartimento nel provvedimento di cui al primo comma indica:
  - la modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento;
  - il responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dal successivo art. 13, qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo;

e per gli interventi da eseguirsi a cottimo fiduciario indica:

- l'ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti di cui agli articoli precedenti;
  - le condizioni generali di esecuzione degli interventi;
  - le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità;
  - la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
  - la disponibilità finanziaria.
3. La determinazione di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia. La previsione in sede di PEG tiene luogo della determinazione di cui al primo comma ed equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia qualora ne contenga tutti gli elementi sopra descritti.
  4. Per forniture, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 la gestione in economia può essere disposta direttamente dal responsabile del procedimento che, previo accertamento delle disponibilità di bilancio, procede secondo quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del presente regolamento.
  5. E' consentito altresì il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di fornitura per importi di cui al precedente comma con le procedure ivi indicate.
  6. Trova applicazione il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101.

**Art. 7**  
**Preventivi di spesa**

1. A seguito della determinazione del Responsabile del Dipartimento di cui all'art. 6 comma 1, o di propria iniziativa nel caso di cui all'art. 6 comma 4, man mano che se ne presenti la necessità, il responsabile del procedimento di cui al successivo art. 13, provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta a operatori economici idonei indicando le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, la cauzione, le penalità in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione a rischio e pericolo dell'assuntore stesso che venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. I preventivi devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti con le modalità di cui al comma successivo. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio, la fornitura o il lavoro siano di importo inferiore a € 40.000,00.

3. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Per le tipologie di interventi di cui si preveda l'esecuzione nel corso dell'anno, il responsabile del dipartimento interessato può provvedere, con determinazione, all'approvazione di elenchi di operatori economici. Detti elenchi possono essere unici anche per aree affini. E' sempre possibile per i servizi e le forniture fare riferimento ad elenchi esistenti presso singoli settori. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori, in possesso dei requisiti di cui sopra, che ne facciano richiesta. A tal fine può essere predisposto con cadenza annuale un avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune. L'elenco può essere integrato in corso d'anno d'iniziativa dell'amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute. Qualora gli interventi da effettuarsi non ricadano in alcun elenco o sussistano ragioni di specialità, il responsabile del procedimento effettua l'indagine di mercato di cui al comma precedente.

### **Art. 8 Scelta del preventivo**

1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 7, il responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 13, nelle fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più operatori economici, accertatene la regolarità, sceglie in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. Il responsabile del procedimento ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
2. Il responsabile del procedimento, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà corso all'esecuzione dell'intervento quando, motivatamente, ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per il Comune.
3. Per le operazioni di cui ai commi precedenti, nel caso in cui il servizio, la fornitura o il lavoro siano di importo superiore a € 40.000,00, i preventivi devono pervenire in busta chiusa, e il responsabile del procedimento opera assistito da altro impiegato del comune, con funzioni di segretario, che provvede alla redazione del verbale di cui al successivo art. 12.
4. In ogni caso, il responsabile del procedimento attesta la congruità del preventivo scelto.

### **Art. 9 Ordinazione**

1. Effettuate le operazioni di cui al precedente art. 8, il responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 13, emette l'atto di ordinazione dell'intervento che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate nel precedente art. 7, senza necessità di formale contratto, per affidamenti di importo inferiore alla soglia appositamente stabilita nel Regolamento Comunale dei Contratti. L'ordinazione dell'intervento deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, alla determinazione di cui all'art. 6, fatto salvo il caso contemplato al comma 4 del medesimo articolo, al capitolo di bilancio sul quale la spesa viene imputata e all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso.

**Art. 10**  
**Esecuzione dell'intervento**

1. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento di cui al successivo art. 13. Per quanto attiene ai lavori il responsabile del procedimento può delegare ad altro tecnico detta sorveglianza; in tal caso quest'ultimo ha l'obbligo di segnalare al responsabile del procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori.
2. In caso di ritardo imputabile all'operatore economico incaricato della esecuzione dell'intervento si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dell'intervento di cui al precedente art. 9. Inoltre il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento a spese dell'operatore economico medesimo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

**Art. 11**  
**Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione - Collaudo**

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordinazione, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.
2. Si osservano in ogni caso le disposizioni del regolamento di contabilità, cui si fa rinvio.
3. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai lavori, essi sono soggetti a collaudo, con le modalità indicate dal codice. Il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, come previsto dal codice predetto.

**Art. 12**  
**Verbalizzazione del procedimento**

1. Tutte le funzioni svolte dal responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 13, quali risultano dal presente regolamento, devono risultare, per affidamenti di importo superiore a € 40.000,00, da apposito verbale redatto da un dipendente assegnato al servizio.

**Art. 13**  
**Individuazione del responsabile del procedimento**

1. Per ogni singolo intervento relativo a lavori, servizi e forniture, responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, è il Responsabile del Dipartimento interessato.
2. Il Responsabile del Dipartimento, per singole categorie di procedimenti o per singole fattispecie o per parti di procedimento può affidarne le funzioni ad altro dipendente del proprio settore.
3. Per le fattispecie per le quali è di difficile attribuzione la competenza a specifico settore fra quelli in cui si articola l'attività del comune, compete al Segretario Comunale l'individuazione del responsabile del procedimento.



**Art. 14**  
**Oneri fiscali**

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre al netto degli oneri fiscali.

**Art. 15**  
**Abrogazione delle norme preesistenti**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

**Art. 16**  
**Rinvio a leggi e regolamenti**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

**Art. 17**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio comunale, entra in vigore nei termini e con le modalità previste dallo Statuto Comunale.